

Cass., civ. sez. II, del 3 luglio 2019, n. 17870

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art 463 c.c. e violazione dell'art. 2909 c.c.

La corte di merito ha riconosciuto l'indegnità in conseguenza del mero riscontro del fatto materiale descritto nel n. 5 dell'art. 463 c.c., mentre la norma richiede un comportamento doloso e volontario dell'agente.

Il ricorrente evidenzia inoltre che il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza del dolo e la relativa statuizione non ha costituito oggetto di motivo di appello.

Il motivo è infondato.

È indegno, ex art. 463, n. 5, c.c., chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata.

L'indegnità consegue a un comportamento volontario che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del testatore, contenute nella scheda celata: è ovvio che una soppressione colposa non produce indegnità.

La dottrina esclude l'applicazione della norma quando la soppressione sia bensì voluta, ma per fini degni di considerazione sociale, come quello di nascondere una situazione incresciosa. Si sostiene ancora che non incorre nell'indegnità l'erede favorito col testamento che, agendo contro i suoi interessi, lo nasconde o lo sopprime, dividendo con gli altri l'eredità. È stata poi esclusa l'applicazione della norma se colui contro il quale si rivolge l'accusa d'indegnità sia contemporaneamente il successore legittimo e l'erede designato nel testamento (Cass. n. 9274/2008).

Nella sentenza non si legge alcuna affermazione intesa a sostenere che una soppressione colposa o involontaria o innocua o fatta per motivi di particolare rilevanza produca ugualmente indegnità.

Pertanto è chiaro che, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente censura in realtà l'apprezzamento compiuto dalla corte di merito, nella parte in cui essa, da un lato, ha riconosciuto la natura testamentaria dello scritto in considerazione delle circostanze in cui era avvenuta la consegna della busta, dall'altro, non ha recepito le ragioni che avrebbero dovuto giustificare la mancata esibizione al momento della morte.

A tale impostazione è facile replicare che la questione proposta con il motivo in esame, fondata sulla omessa considerazione del requisito soggettivo della fattispecie, avrebbe avuto un senso se il ricorrente, riconosciuto il carattere testamentario dello scritto consegnatogli dal padre, avesse recepito la perdita incolpevole o fatta per motivi degni di considerazione.

In assenza di una simile deduzione le considerazioni proposte con il motivo sono prive di attinenza rispetto alla decisione, che ha implicitamente, ma univocamente, affermato la volontarietà della soppressione.

L'ulteriore profilo di censura (formazione del giudicato sull'assenza di dolo), in disparte il difetto di specificità, muove da una premessa teorica palesemente errata, e cioè che, ai fini della delimitazione della cognizione del giudice d'appello, possano scindersi gli elementi della fattispecie in guisa che quelli eventualmente non impugnati non potrebbero essere nuovamente considerati dal giudice del gravame.

Naturalmente il principio è diverso.

La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. n. 16853/2018).

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e errata applicazione dell'art. 2729 c.c.

Era onere dell'attrice provare che il plico consegnato dal defunto contenesse disposizioni di ultima volontà, mentre la corte ha posto, in via immediata, sul convenuto l'onere di provare il contrario.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rilevare, in merito ai limiti dell'onere probatorio nel giudizio promosso per far dichiarare l'indegnità a succedere di colui che ha sottratto il testamento, che l'attore ha solo un onere di dimostrare il fatto della sottrazione ed il verosimile carattere testamentario del documento sottratto, mentre incombe sul convenuto la prova sull'intrinseca natura del documento e sul suo contenuto, specie se egli ne sia il detentore (Cass. n. 4736/1957).

La decisione è in linea con tale criterio.

La corte, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha ritenuto che il carattere testamentario si potesse desumere dal fatto, riconosciuto dal medesimo convenuto, che il genitore già anziano aveva consegnato una busta chiusa al figlio con su scritto di aprire dopo la morte.

Conseguentemente ha posto a carico del convenuto l'onere di provare il diverso contenuto del documento.

Si può convenire che l'ulteriore ragionamento presuntivo proposto dalla corte (se fosse stato vero che il figlio aveva consegnato la busta alla madre questa avrebbe certamente curato la pubblicazione del testamento) costituisca petizione di principio, perché assume come presunzione del carattere testamentario un fatto che implica come già raggiunta la prova di quel carattere, nondimeno il vizio non inficia la decisione, che trova adeguato e autonomo supporto logico nella considerazione delle circostanze in cui è avvenuta la consegna della busta.

Spettava pertanto al convenuto provare il diverso contenuto del documento.